

Milano, 13 dicembre 2013

Prot. n. 91/13/MFE/lm

Spett.le
Banca d'Italia
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 - Roma

Inviata tramite PEC: sis@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Segnalazione a carattere consuntivo di cui all'art. 129 del TUB relativa all'offerta in Italia di strumenti finanziari – Risposta a consultazione

Si ringrazia codesta Autorità per l'opportunità offerta all'industria di fornire indicazioni in merito agli obblighi di segnalazione di cui all'oggetto.

In termini generali, si condivide l'esigenza della Banca d'Italia di disporre di elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. Si ritiene, tuttavia, che molte delle informazioni richieste dal documento in consultazione perseguano un fine ultroneo rispetto alla citata esigenza di raccolta di informazioni a carattere statistico, determinando, da una parte, oneri aggiuntivi per i soggetti destinatari, dall'altra situazioni di *gold plating* foriere di alterare il *level playing field* a livello comunitario e scoraggiare quindi l'emissione ed offerta in Italia di strumenti finanziari da parte di soggetti non residenti.

A tal riguardo si può fare riferimento alle informazioni concernenti:

- il costo della raccolta da calcolarsi tenendo conto di eventuali contratti di copertura;
- la leva del titolo all'emissione;
- la scomposizione del prezzo di emissione con impiego di un metodo standardizzato di valutazione.

Dette informazioni richiedono attività valutative di per sé discrezionali, che risultano onerose e, al contempo, di difficile comparazione e aggregazione.

In aggiunta a quanto testé descritto, si evidenzia come l'applicazione del regime di segnalazione alle banche e imprese di investimento non residenti risulti particolarmente

ASSOSIM

complessa, anche se con succursale in Italia, posto che quest'ultima, non svolgendo attività funzionali all'emissione/offerta degli strumenti finanziari, normalmente non dispone delle informazioni necessarie alla segnalazione. D'altro canto, l'applicazione del regime in argomento alla casa madre comporterà, per quest'ultima, una duplicazione di obblighi dovuti all'applicazione concorrente di analoghe - ma non identiche - disposizioni vigenti nel proprio Paese.

A fini di semplificazione, per gli strumenti finanziari collocati in Italia, sarebbe auspicabile che gli obblighi segnaletici ricadessero sulla banca che cura il collocamento, evitando in tal modo la duplicazione di informazioni che risulterebbe dall'imposizione di analoghi obblighi nei confronti dell'emittente o di altri componenti del sindacato di collocamento.

Di seguito si riportano alcuni punti per i quali sarebbe opportuno un chiarimento.

In merito all'invio delle segnalazioni anagrafiche, si chiede di indicare la procedura per l'attribuzione ai soggetti non residenti del codice censito, in mancanza di codice fiscale. Si sottopone, inoltre, all'attenzione di codesta rispettabile Autorità la possibilità di comunicare il codice LEI (*Legal Entity Identifier*) laddove disponibile¹.

Con riferimento alle informazioni riguardanti l'andamento sul mercato secondario di *covered warrant*, *certificates*, ETC ed ETN, si chiede di confermare che il dato del prezzo di negoziazione sia richiesto nel solo caso di strumenti quotati o ammessi a negoziazione su MTF.

Da ultimo non è chiaro per quale motivo le azioni non compaiano nell'elenco specificato nella sezione 2 - informazioni sull'emissione - tipologia di strumento finanziario, rientrando le stesse tra gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del TUF.

In merito a tutto quanto sopra, si chiede a codesta Autorità di semplificare il regime segnaletico proposto, in modo da contenere gli impatti per l'industria e assicurare al contempo una maggiore trasparenza rispetto al contesto attuale.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i più

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta



¹ Cfr. Implementing Regulation EU No. 1247/2012 del 19 dicembre 2012.